

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 3 marzo 2011,

PRESO ATTO

dell'insensibilità della politica rispetto all'allarme che l'avvocatura e gli altri operatori di giustizia ripetutamente e da anni lanciano per il permanere della grave e complessiva condizione di difficoltà in cui versa la Giustizia italiana, che nel quotidiano si manifesta non solo con l'eccessiva durata dei processi, ma anche con le carenze e le disarmonie organizzative, finanziarie, strumentali degli uffici giudiziari e con i ritardi nell'introduzione di moderne tecnologie informatiche e di innovative metodologie del lavoro;

CONSTATATO

che la riduzione dell'enorme carico di contenzioso civile arretrato gravante sugli uffici giudiziari è demandata a soluzioni legislative inadeguate se non addirittura controproducenti, quali la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e la proposta di legge avanzata dal Ministero della Giustizia che, a tali fini, prevede la nomina di 600 giudici ausiliari, tra i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione, cui affidare la definizione delle cause più risalenti in attesa di sentenza;

RILEVATO

con particolare riferimento alla norma sulla mediazione:

- che il modello organizzativo in essa delineato, anziché favorire il ricorso alla Giustizia dello Stato, migliorandone l'organizzazione ed accrescendone l'efficienza, lo disincentiva attraverso una normativa regolamentare che consente l'istituzione di organismi di mediazione privi di adeguati e oggettivi requisiti diretti a garantire l'erogazione di un servizio professionale, qualificato, indipendente e rispettoso dei diritti dei cittadini che a essi si rivolgono;
- che la medesima normativa apre l'accesso all'assunzione del ruolo di mediatore a soggetti privi di effettive competenze giuridiche, nonostante essi siano destinati a trattare questioni giuridiche anche complesse, a confrontarsi con tecnici del diritto e a formulare proposte transattive incidenti sui diritti dei cittadini;
- che per la partecipazione al procedimento di mediazione non è richiesta l'assistenza obbligatoria dell'avvocato, così privando il cittadino dell'adeguata tutela dei diritti di cui è titolare nonché della possibilità di comprendere pienamente la consistenza delle proprie posizioni giuridiche;

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

- che il previsto obbligo di esperimento preventivo del procedimento di mediazione per un ampio gruppo di materie costituisce una limitazione al diritto all'accesso alla Giustizia ed è altresì fonte di ulteriori ritardi nella giustizia civile e di maggiori oneri economici per il cittadino;

CONSIDERATO

- che è stata sostanzialmente disattesa da parte del Governo la pressante richiesta di rinvio delle norme sull'obbligatorietà del tentativo di conciliazione avanzata dall'avvocatura al fine di consentire una più approfondita valutazione delle criticità di natura giuridica, anche costituzionale, oltre che logistiche ed organizzative, che permeano il provvedimento in questione;

- che la soluzione del rinvio di un anno limitatamente alle cause in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è irragionevole, non consentendo di affrontare le problematiche evidenziate, rappresentando, di contro, un elemento di ulteriore incertezza;


- che la suddetta scelta di rinvio parziale appare più che altro come un tentativo maldestro di mascherare il cedimento alle pressioni provenienti dal mondo imprenditoriale che, con argomentazioni essenzialmente d'interesse economico, sostiene la mediazione;

DELIBERA

di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana per i giorni dal 16 al 22 marzo 2011 e di partecipare alla manifestazione indetta dallo stesso Organismo per il giorno 16 marzo 2011, presso il Teatro Capranica in Roma.

Milano, 3 marzo 2011

Il Consigliere Segretario


Avv. Enrico Moscoloni

Il Presidente


Avv. Paolo Giuggioli